



TRIBUNALE DI PISTOIA

Piazza Duomo, 6 – 51100 PISTOIA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT 32 E 153 DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA, BEVANDE CALDE E FREDDI, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE LA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DI N 10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I PALAZZI DI GIUSTIZIA SEDI DEL TRIBUNALE DI PISTOIA:

PALAZZO PRETORIO - PALAZZO SAN MERCURIALE –UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

- Articolo 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- Articolo 2. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
- Articolo 3. SPAZI DESTINATI ALLA CONCESSIONE
- Articolo 4. TERMINI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI
- Articolo 5. RESTITUZIONE DEGLI SPAZI
- Articolo 6. BACINO DI UTENZA
- Articolo 7. GIORNI E ORARI DEL SERVIZIO
- Articolo 8. INTERRUZIONI NELLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Articolo 9. UBICAZIONE E TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI
- Articolo 10. REQUISITI DI CONFORMITÀ TECNICA DEI DISTRIBUTORI
- Articolo 11. CONDIZIONI GENERALI DI INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI
- Articolo 12. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- Articolo 13. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL RUP A CONCLUSIONE DELLA INSTALLAZIONE
- Articolo 14. REFERENTE DEL CONCESSIONARIO
- Articolo 15. PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ INERENTI ALLA CONCESSIONE
- Articolo 16. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI DA EROGARE
- Articolo 17. SPECIFICHE DEI PRODOTTI EROGATI
- Articolo 18. SISTEMA HACCP
- Articolo 19. PREZZI A BASE DI ASTA
- Articolo 20. REVISIONE DEI PREZZI
- Articolo 21. PAGAMENTO DEI PRODOTTI
- Articolo 22. ONERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE
- Articolo 23. OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO
- Articolo 24. ASSISTENZA UTENTI E RECLAMI
- Articolo 25. PENALI
- Articolo 26. CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
- Articolo 27. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
- Articolo 28. RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO -REPORTISTICA
- Articolo 29. RIEPILOGO

DEFINIZIONI

1. STAZIONE APPALTANTE: Tribunale di Pistoia;
2. CONCESSIONARIO: soggetto aggiudicatario del Lotto;
3. CONTRATTO: è il contratto sottoscritto da Tribunale di Pistoia con il Concessionario, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste;
4. SEDE: unità immobiliari presso le quali dovranno essere eseguite le prestazioni richieste;
5. RESPONSABILE DEI SERVIZI: Persona fisica, nominata dal Concessionario, quale referente dei Servizi di cui al presente Capitolato Tecnico, con ruolo di supervisione e coordinamento con il Responsabile del Progetto e/o il Direttore dell'Esecuzione e/o altre figure della Amministrazione appositamente delegate. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione dell'appalto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente;
6. STRUTTURA COMPETENTE: Unità Organizzativa del Tribunale di Pistoia preposta alla gestione del contratto con ruolo di supervisione e coordinamento con il Responsabile del Progetto e/o il Direttore dell'Esecuzione e/o altre figure della Amministrazione appositamente delegate;
7. PRODOTTI: alimenti e bevande dettagliatamente descritti negli articoli 16, 17,18 e 19;
8. DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI: apparecchi per la distribuzione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati.
9. CANONE DI CONCESSIONE: corrispettivo offerto per ogni macchina distributrice automatica installata.
10. ONERI ULTERIORI: ulteriori oneri per i quali deve essere corrisposto all'Amministrazione un corrispettivo.

ART. 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di acqua, bevande calde e fredde, snack e altri generi alimentari, mediante l'installazione, la manutenzione e il rifornimento di n. 10 distributori automatici collocati nelle Sedi del Tribunale di Pistoia: Palazzo Pretorio; Palazzo San Mercuriale; Ufficio del Giudice di Pace;
2. L'Amministrazione si riserva di riconsiderare durante il periodo contrattuale, qualora lo ritenesse necessario:
 - il numero, la tipologia e l'allocazione dei distributori installati;
 - i prodotti erogati dai distributori.

ART.2. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

1. I concorrenti, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento del servizio e di conseguenza sulla presentazione della offerta dovranno effettuare un sopralluogo **obbligatorio** presso le sedi del Tribunale di Pistoia, Piazza Duomo, 6; Via XXVII Aprile, 14; Via del Villone, 29; nei quali dovrà essere eseguito il servizio.
2. Il sopralluogo dovrà essere effettuato, obbligatoriamente, previo invio di una richiesta alla peo: stefania.dellorusso@giustizia.it
3. La richiesta dovrà contenere i dati identificativi dell'operatore economico per cui il sopralluogo viene richiesto ed il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della/e persona/e incaricata/e ad effettuarlo e i relativi documenti di identità per i necessari permessi all'accesso. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale dell'operatore economico o da un soggetto diverso purché munito di idonea delega
4. Ciascun concorrente potrà indicare al massimo due incaricati. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti e, qualora ciò avvenga, la o le indicazioni pervenute successivamente non saranno prese in considerazione e saranno motivo di esclusione dal sopralluogo.
5. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, costituiti o costituendi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68 del d.Lgs. n. 36/2023, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega della mandataria costituita o costituenda.

6. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

7. A seguito della richiesta di sopralluogo l'Amministrazione indicherà all'operatore economico il giorno e l'orario di presentazione al sopralluogo che è da intendersi come definitivo.

8. Al termine del sopralluogo verrà rilasciato al concorrente un attestato di presenza e presa visione dello stato dei luoghi da parte del personale incaricato ("**ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO**"), da caricare, tramite il Sistema, unitamente agli altri documenti amministrativi nella busta amministrativa.

9. I concorrenti, con l'effettuazione del sopralluogo e con la presentazione dell'offerta, confermeranno di aver valutato e accettato le condizioni fissate nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale di appalto e presa visione e conoscenza di tutti i particolari che possono influire sulla funzionalità e sui costi del servizio.

10. La mancata presentazione al sopralluogo sarà motivo di esclusione dalla procedura di gara.

ART. 3. SPAZI DESTINATI ALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concede in gestione al concessionario, per l'espletamento del servizio, gli spazi su cui ubicare i distributori che saranno indicati dalla Stazione Appaltante.
2. Il concessionario si impegna, con la sottoscrizione del contratto di concessione, a corrispondere all'Amministrazione Giustizia, per gli spazi concessi, il canone annuo di € 2.880 (duemilaottocentoottanta/00) per n. 10 distributori.
3. Per quanto concerne i consumi di energia elettrica e acqua e ulteriori oneri il concessionario si impegna, inoltre, a corrispondere all'Amministrazione Giustizia, l'importo forfettario di € 1.200 (milleduecento/00) annuo per i 10 distributori automatici.
4. Il pagamento delle somme indicate nei punti 2 e 3 del presente Capitolato dovrà avvenire **annualmente alla scadenza del 15 dicembre** tramite il versamento sul Bilancio dello Stato CAPO XI CAPITOLO 3530 art. 3 "Ministero della Giustizia restituzioni e rimborsi" conto corrente
CODICE IBAN IT 59D 01000 03245 3480 11 3530 03.
5. Nell'anno di avvio e fine del servizio, il pagamento dovrà avvenire per l'importo rapportato ai mesi di servizio espletato.

6. La relativa quietanza, a comprova del corrispettivo versato, dovrà essere trasmessa tassativamente entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno al seguente indirizzo di posta certificata (PEC): prot.tribunale.pistoia@giustiziacert. it.
7. *Il mancato pagamento del canone di locazione e/o dell'importo forfettario per i consumi e gli ulteriori oneri comporterà la immediata risoluzione del contratto.*
8. Il concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dell'Amministrazione nonché i macchinari e le attrezzature per scopi diversi da quelli previsti nella presente procedura, né potrà mutare la destinazione di uso degli spazi, né modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi.
9. Negli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.
10. L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e l'Amministrazione potrà richiedere l'immediata restituzione degli spazi oltre al risarcimento del danno.
11. Per la consegna degli spazi sarà redatto apposito verbale dopo la stipula del contratto.

ART. 4. TERMINI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI

1. Il Concessionario dovrà eseguire, entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, la consegna e l'installazione completa di tutti i distributori automatici negli spazi assegnati dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato all'art 25.
2. Si rappresenta che il Palazzo San Mercuriale è privo di montacarichi.
3. Gli eventuali allacciamenti elettrici, nonché tutti gli oneri relativi al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione degli impianti, s'intendono, nessuno escluso, a totale carico del Concessionario che dovrà rilasciare all'Amministrazione la relativa dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. dello sviluppo economico n. 37/08 e s.m.i.
4. Dell'avvenuto completamento della consegna e installazione dei distributori automatici faranno fede appositi verbali redatti congiuntamente dal Concessionario e dall'Amministrazione, dai quali dovrà rilevarsi:
 - la decorrenza del servizio, che sarà attivato entro i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi all'installazione di ciascun singolo distributore;

- la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della documentazione specificata al successivo art. 13 del presente Capitolato;
- la verifica sull'anno di costruzione dei distributori automatici.

5. L'Amministrazione, fermo restando la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande e alimenti e la verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni:

- idoneità igienico-sanitaria dei distributori automatici;
- idoneità igienico-sanitaria degli addetti al servizio;
- idoneità dell'impianto elettrico (norme UE- ENN)

si riserva, altresì di eseguire, a campione, controlli periodici al fine di verificare il corretto uso degli spazi concessi e il rispetto degli impegni assunti per la qualità dei prodotti e del servizio

ART 5 RESTITUZIONE DEGLI SPAZI

1. Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza della concessione, il gestore dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, pena l'incameramento della cauzione.

2. Verrà redatto, in contraddittorio tra l'Amministrazione e il Concessionario, un verbale di riconsegna degli spazi.

3. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

4. Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio.

5. Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

6. Nel caso in cui il Concessionario non rispettasse i tempi di restituzione degli spazi, l'Amministrazione applicherà le penali previste nel disciplinare di gara.

ART 6 BACINO DI UTENZA

1. Il servizio di somministrazione è rivolto ai dipendenti del Ministero della Giustizia, ai magistrati, agli avvocati e agli utenti giornalieri presenti nelle sedi del Tribunale di Pistoia.
2. La fruizione del servizio è facoltativa da parte dell'utenza, pertanto, il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancato utilizzo.
3. La concessione del servizio è in via esclusiva. Al concessionario spettano i vantaggi economici che ne derivano.

ART 7 GIORNI E ORARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di erogazione di acqua, bevande calde e fredde, snack ed altri generi alimentari dovrà essere assicurato con continuità dal lunedì al venerdì 8-18.30 e il sabato dalle 8 alle 14.00.
2. Il personale addetto al servizio potrà accedere alla sede, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 e la permanenza sarà consentita per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre le 15.00 per effettuare le operazioni di rifornimento, manutenzione e pulizia dei distributori.

ART 8 INTERRUZIONI NELLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio di erogazione di acqua, bevande calde e fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici.
2. L'interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
3. In tali casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio e di computare l'intervenuto periodo di sospensione quale tempo supplementare rispetto alla durata originariamente prevista dal contratto, da computarsi alla ripresa del servizio stesso.
4. Il servizio non sarà effettuato qualora si rendesse necessario effettuare lavori urgenti o indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o agli spazi dati in concessione; in tal caso l'Amministrazione comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il Concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o

risarcimenti. In tali casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio e di computare l'intervenuto periodo di sospensione quale tempo supplementare rispetto alla durata originariamente prevista dal contratto, da computarsi alla ripresa del servizio stesso.

5. Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà l'applicazione di una penalità proporzionale al disservizio causato fino alla risoluzione del contratto.

6. In tal caso, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

ART.9 UBICAZIONE E TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI

1. I distributori automatici dovranno essere collocati nelle aree indicate dalla Stazione Appaltante. L'Amministrazione precisa che le planimetrie individuano la posizione attuale dei distributori, ma non vincolano l'Amministrazione al posizionamento delle apparecchiature nei medesimi spazi, potendo la medesima richiedere la installazione in altri punti.

2. I distributori da installare sono nel numero e tipologia riepilogati nella sottostante tabella:

Tipologia Distributori	numero
Bevande calde grande	4
Bevande fredde/snack grande con reparto alimenti freschi	4
Combinato (bevande calde/fredde e snack)	2
Totale	n. 10

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di sopraggiunte esigenze, di variare il numero, tipologia e collocazione dei distributori, nell'arco temporale della durata della concessione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, in aumento o diminuzione del totale sopra indicato ai sensi del D.L.g. vo 36/2023, fino ad un massimo di n. 2 (due) distributori automatici.

4. Si applica comunque quanto previsto dal D.Lgs 36/2023.

5. Il concessionario potrà proporre ai fini di una migliore efficienza del servizio, alla Stazione Appaltante, la parziale modifica della tipologia di distributore, con altra tipologia.

6. La proposta dovrà essere approvata dall'Amministrazione con atto del Responsabile Unico del Progetto.

6. Il servizio dovrà essere espletato dal concessionario sotto la propria responsabilità e con propria organizzazione, secondo quanto prescritto dal presente capitolato.

ART. 10 REQUISITI DI CONFORMITÀ TECNICA DEI DISTRIBUTORI

1. I distributori automatici da installare dovranno:

a) essere nuovi di fabbrica e/o di primo utilizzo, di ultima generazione tecnologica, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);

b) essere rispondenti alle norme e prescrizioni tecniche, sia italiane che europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi;

c) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (*"Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"*) in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;

d) rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;

e) essere ad alta efficienza energetica e rientrare, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della commissione dell'11 marzo 2019 nella classe energetica A;

f) essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;

g) contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;

h) essere dotati di interruttore magnetotermico differenziale coordinato con cavo elettrico di alimentazione.

2. I distributori automatici da installare dovranno inoltre:

a) essere dotati, tutti indistintamente, dei principali sistemi di pagamento ovvero: in contanti (*a moneta con sistema rendi-resto*), con sistema elettronico, tramite dispositivo funzionante a *chiave elettronica* o *tessera elettronica ricaricabile*. La ricarica delle chiavette dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori automatici. Il valore massimo della cauzione richiesta per la chiavetta non dovrà essere superiore al valore di € 3,00 (tre/00) e l'importo dovrà essere rimborsato all'utente a fine contratto. La gestione degli strumenti elettronici (consegna agli utenti, ritiro,

- attivazione, guasti etc.) sarà ad esclusivo carico del Concessionario che individuerà le più idonee modalità per agevolare l'utenza;
- b) segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto;
 - c) segnalare o rendere chiaramente visibile, l'eventuale indisponibilità di singoli prodotti;
 - d) essere dotati di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni ovvero dotato di sportello;
 - e) possedere la necessaria omologazione sanitaria ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n.35 del 31.05.1979 e del regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella legge 30.04.1962 n.283 "Disciplina igienica della produzione e delle vendite delle sostanze alimentari e delle bevande"
 - f) essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti e avere le superfici, destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo nonché resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;
 - g) essere dotati o avere esposte chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi;
 - h) i distributori automatici di bevande calde devono garantire il funzionamento con bicchieri realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili. Nel caso di modelli migliorativi dovrà essere concordato con il RUP un periodo di sperimentazione. La ditta affidataria dovrà in tutti i casi fornire le certificazioni dei materiali di realizzazione dei bicchieri;
 - i) i distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente i cucchiaini/palette per mescolare le bevande, realizzati con materiali specifici per alimenti;
 - j) consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero compresa la possibilità di assenza completa di zucchero;
 - k) rendere disponibile, nel caso che i distributori siano collocati a fianco di erogatori di acqua potabile, la fornitura anche di solo bicchiere a pagamento;
 - l) essere sottoposti alle pulizie e sanificazioni previste nel presente capitolato;
 - m) riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo dello stesso, la denominazione, la ragione sociale e il recapito della società nonché il numero verde al quale rivolgersi per reclami, segnalazione guasti, segnalazione di prodotti esauriti.

3. Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori, escluso quella concernente il marchio del concessionario e/o del produttore del distributore stesso.

ART. 11 CONDIZIONI GENERALI DI INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI.

1. Il concessionario dovrà preliminarmente verificare e adeguare i punti di allaccio elettrici esistenti. Dovrà, inoltre, effettuare, a sua cura e spese, l'installazione, laddove non presenti, dei collegamenti elettrici ed il collaudo dei distributori presso le sedi e gli spazi, nel rispetto della normativa tecnica vigente.

2. Le apparecchiature suddette devono essere allacciate alle linee dedicate, con protezione magnetotermica differenziale nei quadri elettrici.

3. Il concessionario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi e i regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità. La Amministrazione è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque necessari per il servizio.

4. Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto, nonché contro i contatti indiretti, il distributore di bevande dovrà essere costruito in classe 11 o con isolamento equivalente; in alternativa dovrà essere munito di cavo di alimentazione in doppio isolamento con sopra montata spina volante adatta per il collegamento della messa a terra dell'utilizzatore all'impianto elettrico a monte.

5. Il distributore dovrà comunque essere provvisto di interruttore magnetotermico differenziale di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e $I_{dn}=30mA$. comunemente definito "interruttore salvavita" coordinato con cavo elettrico di alimentazione.

6. Tutti i distributori installati dovranno essere dotati di un sistema di sicurezza per evitare l'allagamento in caso di guasto (c.d. water-block).

ART. 12 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. I comandi di funzionamento ed i sistemi di pagamento dei distributori automatici devono essere ad altezza idonea per consentirne l'utilizzo da parte dell'utenza diversamente abile e/o ipovedenti o non vedenti.

ART.13 DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL RUP A CONCLUSIONE DELLA INSTALLAZIONE

1. A seguito dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà trasmettere al RUP entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Amministrazione le attestazioni riguardanti i requisiti di conformità per i distributori, con particolare riguardo:
 - alla data di fabbricazione dei distributori da installare o al primo impiego dei medesimi;
 - alle certificazioni di efficienza energetica.
2. Il concessionario dovrà inoltre, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle operazioni di installazione, consegnare al RUP i seguenti documenti:
 - elenco dei prodotti erogati, identificati con la propria marca commerciale e formato, con i prezzi all'utenza (cd. Listino ufficiale), distinto fra pagamento per contanti e pagamento in modalità elettronica, suddiviso tra le diverse tipologie (bevande calde, snacks, bevande fredde);
 - schede merceologiche di tutti i prodotti forniti, dettagliate degli ingredienti e di tutte le indicazioni obbligatorie per legge, inclusi i prodotti senza glutine;
 - appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti.
3. Il concessionario dovrà, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla installazione dell'ultimo distributore/erogatore, pena l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato, consegnare al RUP i seguenti documenti:
 - la documentazione di conformità alla normativa CE dei modelli di distributore, le eventuali documentazioni relative al DM. N. 37 del 22/01/2008 (ex legge 46/90) per gli impianti realizzati e al D.L. vo n. 17 del 27/1/2010 (c.d. Direttiva Macchine) per i distributori installati;
 - l'attestazione di regolare installazione di tutti i distributori;
 - copia del Manuale di istruzioni per l'uso dei distributori (in italiano), per ogni tipo e modello installato;
 - elenco dettagliato di tutti i distributori installati, distinti per ubicazione e tipologia dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati, in cui deve essere riportato il numero di matricola ed eventuali altre

codifiche di riconoscimento. Detto elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di eventuali modifiche del parco macchine distributrici installati per i casi previsti dal presente capitolato.

ART. 14 REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

1. All'atto della stipula del contratto ovvero entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla medesima, il concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la persona designata come Referente unico del servizio nei confronti dell'Amministrazione, fornendo l'indirizzo di posta elettronica e il suo recapito telefonico (telefono cellulare). Dovrà essere contestualmente indicato il nominativo ed il telefono anche di almeno un sostituto per i casi di impedimento o assenza, anche per ferie, del Referente designato.

2. Il Referente e il suo sostituto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
- b) adeguata preparazione e formazione professionale in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
- c) possesso dei poteri necessari per l'esecuzione del servizio;
- d) reperibilità i giorni feriali della settimana ai recapiti telefonici ed e-mail comunicati alla Stazione Appaltante dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 14.00 il giorno di sabato.

3. Il Referente sarà responsabile, fra l'altro, del rispetto delle misure per la sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle attività svolta, anche da parte delle eventuali imprese mandanti o subappaltatrici.

4. L'Amministrazione si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, alla ditta affidataria. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall'Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del concessionario.

5. L'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del suo sostituto, senza che l'concessionario possa sollevare obiezioni, in caso di rilevata non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

ART.15 PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ INERENTI ALLA CONCESSIONE

1. Il personale incaricato dalla Ditta per l'effettuazione delle operazioni di gestione dei distributori dovrà essere accreditato da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.
2. Pertanto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto dovrà essere trasmesso alla pec: pec.procura.pistoia@giustiziacert.it ed alla peo: stefania.dellorusso@giustizia.it, l'elenco dei soggetti da autorizzare corredato dai documenti di identità.
3. Il Concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore e dovrà, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della Concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.
4. Il Concessionario dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, se richiesto dall'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto durante la vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l'avvenuto adempimento a tali obblighi.
5. Il servizio alle dipendenze del Concessionario o per il Concessionario non potrà costituire, in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto diretto con l'Amministrazione.
6. Il personale dipendente del Concessionario dovrà:
 - indossare idonee placche ben visibili recanti il marchio dell'impresa del Concessionario, ed essere dotato di apposita tessera di riconoscimento;
 - essere in possesso del libretto d'idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 327/1980 ("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e dell'Unione europea in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande") ed attenersi alle prescrizioni di cui agli altri articoli del Titolo 111 ("Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto") del citato D.P.R. n. 327/1980;

- osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP, di cui all'art. 18;
- essere sottoposto, a cura e spese del Concessionario, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, nonché, qualora assente dal lavoro per malattie infettive, ad opportuna visita di idoneità da parte degli Enti pubblici autorizzati, prima del rientro in servizio;
- osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalle sedi dell'Amministrazione;
- adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente dell'Amministrazione e al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- comunicare immediatamente al referente dell'Amministrazione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovessero accadere nell'espletamento del servizio;
- tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;

7. L'Amministrazione si riserva di richiedere al Concessionario la sostituzione del personale addetto in caso di grave negligenza o altro comportamento oltraggioso o indecoroso dello stesso.

ART. 16 CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI DA EROGARE

Il servizio di erogazione dovrà prevedere obbligatoriamente l'erogazione dei seguenti prodotti così come descritti in modo esemplificativo ma non esaustivo di seguito:

- Bevande calde tradizionali: tè, infusi, tisane, caffè/espresso/lungo, caffè decaffeinato; caffè macchiato; cappuccino; orzo corto/lungo/macchiato/cappuccino; cioccolato, latte e cioccolato.
- Acqua (frizzante, naturale bio bottiglia compostabile/lattina da 0,50 cl).
- Acqua naturale e frizzante microfiltrata tramite erogatore.
- Bevande fredde (the/limone/pesca/verde in brik/lattina da 0,33 cl, Coca-Cola, Fanta, Pepsi-Cola; Sprite; succhi di frutta brik/lattina cl 0,33 etc.).

- Snack dolci/salati (brioche e lieviti gr 60 - non da prodotto surgelato- min gr 60 senza grassi vegetali e idrogenati).
 - Snack dolci/salati gluten free.
2. I prodotti da erogare dovranno provenire da fornitori selezionati ed appartenere a primari marchi a rilevanza nazionale, prediligendo, quando possibile, i prodotti "a filiera corta".
 3. Considerato che l'Amministrazione è sensibile alle politiche di tutela dell'ambiente e alla progressiva riduzione dell'utilizzo dei materiali plastici all'interno dei distributori automatici, favorendo altresì il recupero e riciclo dei materiali, il Concessionario si impegna a mettere in atto tutti gli accorgimenti volti a garantire la sostenibilità ambientale del servizio.
 4. All'acquirente dovranno essere ben visibili il prezzo, la marca, la data di confezionamento o il tempo minimo di conservazione; al riguardo, i prodotti non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e dovranno essere tempestivamente sostituiti entro la data indicata a pena di applicazione delle penali previste dal disciplinare di gara.
 5. Il concessionario si impegna a fornire tutti i prodotti indicati in modo esemplificativo ma non esaustivo nel comma 1 assicurandone un'adeguata rotazione e garantendo che all'interno di ogni distributore sia sempre presente almeno un prodotto senza glutine.
 5. L'Amministrazione potrà richiedere, nel corso del contratto, l'introduzione di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli pattuiti contrattualmente e il Concessionario, a sua volta, potrà proporre, previo accordo con l'Amministrazione, nuovi prodotti che siano qualitativamente ed economicamente equivalenti a quelli da sostituire.
 7. La somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste nel "paniere prodotti", comporterà l'applicazione delle penali previste nel disciplinare di gara.
 8. In nessun caso potranno essere somministrati bevande alcoliche di qualsiasi gradazione tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non specificato nel presente Capitolato.
 9. è vietata altresì la vendita di chewingum, caramelle e prodotti similari, salvo apposita autorizzazione del RUP.
 10. L'Amministrazione, infine, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga che non debbano essere erogati.

ART. 17 SPECIFICHE DEI PRODOTTI EROGATI

1. I prodotti e gli alimenti erogati dovranno essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati; al riguardo, il Concessionario dovrà attestare, in occasione della presentazione dell'elenco distributori/prodotti/prezzi, mediante dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati e a richiesta dell'Amministrazione esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.

2. Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori intolleranti o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza

(per esempio:

- a) Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro;
- b) Crostacei e prodotti a base di crostacei
- c) Uova e prodotti a base di uova
- d) Pesce e prodotti a base di pesce
- e) Arachidi e prodotti a base di arachidi
- f) Soia e prodotti a base di soia
- g) Latte e prodotti a base di latte
- h) Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro derivati
- i) Sedano e prodotti a base di sedano
- j) Senape e prodotti a base di senape
- k) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
- l) Anidride solforosa e solfiti
- m) Lupini e prodotti a base di lupini
- n) Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.),

pena l'applicazione delle relative penali.

3. Si stabilisce inoltre che:

- tutte le macchine di distribuzione automatica di snack e bevande dovranno erogare in eguale misura snack dolci e salati.
- tutte le macchine di distribuzione di snack e bevande dovranno erogare almeno 1 (un) prodotto salato e 1 (un) prodotto dolce adatti ad una dieta priva di glutine. I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache

dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.)

- le bottiglie di acqua minerale, naturale e frizzante, in contenitori PET o realizzati con materiali biodegradabili da 50 cl., non in vetro, dovranno erogare in eguale misura acqua naturale e frizzante ed essere presenti nel limite di non meno di n. 5 "spirali" occupate per ciascuna tipologia.

ART. 18 SISTEMA HACCP

1. Il concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D.Igs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE.

2. Il concessionario verificherà e dichiarerà, all'inizio del rapporto e comunque ogni volta che gli sarà richiesto dall'Amministrazione, che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa ed altresì ai manuali di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti, volumi 1-2-3, adottati dall'Associazione Italiana distribuzione automatica e validati dal Ministero della Salute in conformità al regolamento CE 852/2004.

3. Il concessionario deve essere dotato di "Manuale di Autocontrollo di Corretta Prassi Igienica" aggiornato, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto dalla suddetta normativa europea. In corrispondenza dell'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà consegnare copia del predetto manuale alla Stazione Appaltante.

4. Il concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.

5. La Stazione Appaltante. è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.

6. Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e delle procedure di autocontrollo HACCP, la Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata della concessione e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell'intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti.

7. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in

materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, la Amministrazione addebita al concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico dell'concessionario.

0 10

ART. 19 PREZZI A BASE D'ASTA

1. I prezzi, già comprensivi di IVA, dei prodotti richiesti sono riportati nella seguente tabella e rappresentano i prezzi a base d'asta sui quali indicare il ribasso unico percentuale;

TIPOLOGIA PRODOTTI	PREZZO A BASE D'ASTA
A) Bevande calde	Prezzo con moneta
Caffè espresso, lungo/corto, prodotto di marca di rilevanza nazionale con grammatura minima di 7 g. per ogni erogazione	€ 0,60
Caffè espresso macchiato, con grammatura minima di gr 7 di caffè e di gr 4 di latte per ogni erogazione	€ 0,60
Caffè decaffeinato, prodotto di marca di rilevanza nazionale solubile con grammatura minima di 1,5 gr di caffè per ogni erogazione	€ 0,60
Caffè decaffeinato macchiato, di marca di rilevanza nazionale solubile con grammatura minima di 1,5 gr di caffè e di gr 4 di latte per ogni erogazione per ogni erogazione	€ 0,60
Orzo solubile, con grammatura minima di gr 2,5 di orzo per ogni erogazione di marca di rilevanza nazionale	€ 0,60
Orzo solubile macchiato, con grammatura minima di gr 2,5 di orzo e di gr 4 di latte per ogni erogazione di marca di rilevanza nazionale	€ 0,60
Cappuccino: con grammatura minima di gr 7 di caffè e gr 6 di latte per ogni erogazione	€ 0,60
Cappuccino decaffeinato solubile con grammatura minima di gr 1,5 di caffè e gr 6 di latte per ogni erogazione	€ 0,60
Cappuccino con cioccolata: con grammatura minima di gr 7 di caffè e gr 6 di latte e gr 3 di cioccolata per ogni erogazione	€ 0,60
Thè almeno 14 g di thè in polvere per ogni erogazione	€ 0,60

Cioccolata almeno 25 g di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione	€ 0,60
B) Bevande fredde analcoliche e succhi di frutta	
Succhi in brick da ml 125 vari gusti,	€ 1,00
Bevande vari gusti in lattina o in PET da 33 cl (Coca-cola; Fanta; Pepsi-Cola; etc.)	€ 1,00
Acqua minerale liscia e gasata in bottiglia da lt. 0.5 (Panna; Levissima; Ferrarelle; etc.)	€ 0,60
C) Prodotti alimentari preconfezionati	
Snack salati - <i>minimo 3 tipologie</i> di prodotti diversi, tipo crackers/schiacciatine/tarallucci, fino a gr. 50	€ 0,80
Snack salati - <i>minimo 3 tipologie</i> di prodotti diversi, tipo crackers/schiacciatine/tarallucci, superiori a gr. 50 -	€ 1,00
Spuntini dolci - <i>minimo 3 tipologie</i> di prodotti diversi - tipo wafer o biscotti o crostatine - fino a gr 50	€ 1,00
Spuntini dolci - <i>minimo 3 tipologie</i> di prodotti diversi - tipo wafer o biscotti o crostatine - superiori a gr 50	€ 1,20
Prodotto dolce/salato senza glutine qualsiasi grammatura	€ 1,40

2. Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto senza costi ulteriori con comando attivato dall'utente con possibilità di indicare la quantità prescelta.
3. L'operatore economico deve proporre in vendita i prodotti dei principali marchi presenti sul mercato.
4. I prezzi di vendita all'utenza devono essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto in tutte le ubicazioni interessate dal servizio.
5. I prezzi di vendita dei prodotti, sia quelli relativi alla modalità di pagamento in moneta sia quelli in modalità elettronica, devono essere esposti in modo visibile all'utenza.
6. Il concessionario si impegna ad erogare tutte le tipologie di prodotto richieste nella suddetta tabella per l'intera durata contrattuale.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non distribuzione di prodotti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, l'effettuazione di controlli sulla qualità dei prodotti distribuiti, sull'osservanza delle norme igieniche e

sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

8. La Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di chiedere modifiche o integrazioni sulla base di considerazioni inerenti alle esigenze delle sedi interessate e/o richieste specifiche degli utenti.

9. L'introduzione nel listino di nuovi prodotti oppure la semplice sostituzione di uno o più prodotti rientranti nelle tipologie previste, dovrà essere tempestivamente concordata dal concessionario con l'Amministrazione che dovrà dare la propria autorizzazione sulla base delle prescrizioni del presente capitolato.

ART 20 REVISIONE PREZZI

1. Il concessionario, a partire dal secondo anno, potrà richiedere all'Amministrazione la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, la revisione dei prezzi verrà autorizzata dall'Amministrazione, tenendo conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

3. L'adeguamento per il secondo anno verrà determinato considerando la variazione ISTAT (FOI) dalla data di inizio del servizio alla data di pubblicazione dell'ultimo indice disponibile al momento della richiesta, mentre per gli anni successivi al terzo l'adeguamento verrà determinato considerando la variazione ISTAT (FOI), dalla data in cui è stato applicato il precedente adeguamento, alla data di pubblicazione dell'ultimo indice disponibile al momento della richiesta.

4. Il concessionario deve inoltrare una richiesta scritta e motivata all'Amministrazione, accompagnata dai relativi documenti giustificativi. L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, alla quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente.

5. Le variazioni sopradette saranno applicabili solo qualora l'indice ISTAT abbia subito una variazione, dall'inizio del contratto, superiore al 5%.

ART. 21 PAGAMENTO DEI PRODOTTI

1. I distributori automatici dovranno essere muniti dei seguenti meccanismi di pagamento:

- gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di monete, compreso il taglio minimo di € 0.05 (cinque centesimi), e dotata di dispositivo rendi resto.
- sistemi di pagamento con strumenti elettronici (chiavi elettroniche, schede magnetiche o simili, capaci di gestire crediti a scalare) identici e programmati

per tutti i distributori installati all'interno dei locali e conseguentemente funzionanti con sistema unico di pagamento.

2. La ricarica con strumenti elettronici dovrà avvenire tramite gli stessi distributori automatici.
3. La distribuzione ai dipendenti dell'Amministrazione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata in € 3 (tre) per dispositivo, sarà effettuata direttamente dal Concessionario.
4. Al termine della concessione, la ditta provvederà alla restituzione delle cauzioni versate, entro 30 giorni naturali e consecutivi, e al ritiro del dispositivo di pagamento.

ART. 22 ONERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

GIUDIZIARIA 1. L'Amministrazione mantiene:

- a) la funzione di indirizzo e di supervisione, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dal concessionario con quanto previsto nel presente Capitolato e nel contratto;
- b) il controllo sulla gestione con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi, alle modalità e tempistiche previste per gli interventi di igienizzazione dei distributori, e alle altre prescrizioni previste nel presente capitolato.

ART. 23 OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà:

- a) mantenere i distributori di alimenti e bevande in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza; provvedere a proprie spese alla manutenzione straordinaria a seguito di guasti o disfunzioni mediante riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso. Gli interventi di riparazione in caso di malfunzionamento o anomalie devono essere effettuati entro 24 (ventiquattro) ore lavorative in caso di chiamata al numero telefonico dedicato, attivo dalle 8 alle ore 18.00 dei giorni lavorativi (incluso il sabato). Qualora l'entità del guasto comporti il ritiro della macchina, il concessionario deve provvedere alla sostituzione della medesima con distributore della stessa tipologia entro e non oltre 72 (settantadue) ore lavorative dal ritiro.

In caso di non riparabilità del distributore, il Concessionario dovrà darne comunicazione all'Amministrazione e provvedere entro 48 ore dalla comunicazione alla sostituzione della macchina distributrice.

- b) garantire il continuo e tempestivo rifornimento di tutti i distributori. Il servizio di rifornimento di ciascun distributore automatico deve essere garantito con tre passaggi settimanali per assicurare l'approvvigionamento continuativo. In caso di carenza di prodotti segnalati dall'Amministrazione, il passaggio di rifornimento dovrà essere effettuato entro 12 (dodici) ore successive alla segnalazione salvo festivi;
- c) adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di sostenibilità ambientale e di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile di eventuali danni causati agli utenti dei servizi per il mancato adeguamento e l'inosservanza delle norme ambientali e igienico sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e le somministrazioni e di cibi e bevande;
- d) controllare e pulire i distributori automatici in occasione di ogni singolo rifornimento di prodotti e comunque i distributori dovranno essere verificati, puliti e sanificati in via straordinaria ogni 4 mesi al fine di garantire l'igiene degli stessi e la conseguente sicurezza dei prodotti;
- e) attestare tutti gli avvenuti interventi periodici e/o straordinari di pulizia e sanificazione richiesti dai precedenti punti mediante scheda di report da far pervenire all' Amministrazione non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dall'effettuazione degli interventi, da cui risulti data/ora/nome operatore/tipo operazioni e/o controlli effettuati;
- f) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, all'Autorità Sanitaria o ad altro soggetto competente, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature (Art. 32 del DPR 26 marzo 1980 n. 327 e ss.mm. ed integrazioni);
- g) garantire la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, la verifica, ad ogni rifornimento delle date di scadenza dei prodotti in vendita, nonché la conservazione a magazzino degli stessi, conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento 852/2004 (HACCP).;
- h) asportare a propria cura e spese tutti gli imballaggi utilizzati al momento dell'installazione delle macchine e del rifornimento dei distributori, provvedendo allo smaltimento differenziato degli stessi e dei materiali di risulta. Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali facilmente riciclabili e/o provenire da risorse rinnovabili e non contenere sostanze chimiche quali CFCs, HCFCs, tricloroetano;
- i) installare in prossimità dei distributori contenitori portarifiuti idonei per la raccolta differenziata e provvedere alla loro immediata sostituzione qualora

divenuti inadatti allo scopo. I contenitori dovranno essere puntualmente vuotati e mantenuti in perfette condizioni igieniche a cura del Concessionario.

- j) il Concessionario dovrà mantenere nel massimo ordine ed in perfetta pulizia gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione e i relativi distributori automatici nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e delle procedure di autocontrollo, secondo il sistema HACCP. Al riguardo, dovrà eseguire, a proprie cure e spese, anche mediante l'utilizzo di personale specializzato nel campo delle pulizie e delle sanificazioni ambientali, tutti gli interventi necessari, giornalieri, periodici o straordinari.
- k) Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti per l'igiene e la pulizia conformi alla vigente normativa sui detersivi (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.
- l) Il Concessionario dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per i materiali di scarto di propria competenza. Eventuali rifiuti speciali provenienti dai distributori dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese del Concessionario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea. Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento saranno a totale carico del Concessionario, per cui l'Amministrazione sarà completamente sollevata da detti obblighi.

2. L'inottemperanza reiterata e continuata di quanto stabilito nel presente articolo può costituire risoluzione del contratto.

ART. 24 ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI

- 1. Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, il concessionario deve comunicare all'Amministrazione un numero verde utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare, attivo H 24 e anche nei giorni festivi dedicato all'assistenza per gli utenti e per la gestione dei reclami.
- 2. Il numero del recapito deve essere posto in evidenza di colore verde sul frontale di ogni distributore installato presso la sede dell'Amministrazione, e potrà essere utilizzato dall'utenza per:
 - a. mancata o irregolare erogazione di prodotti;
 - b. richieste rimborsi per mancata erogazione dei prodotti e del resto nelle modalità di pagamento per contanti.

- c. malfunzionamenti/guasti delle apparecchiature.
3. Il concessionario deve garantire i rimborsi richiesti, se dovuti, con le modalità indicate dall'utente tramite il numero verde suddetto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla chiamata o, nell'impossibilità obiettiva di rispettare tale termine (ad esempio: utente non reperibile o non immediatamente ricontattabile), entro il minor tempo possibile, facendosi interamente carico delle spese eventualmente necessarie per portare a buon fine il rimborso (per esempio: spese per spedizione, bonifico, etc.).
 4. In qualsiasi momento nel corso del Contratto, il concessionario è tenuto a trasmettere o rendere accessibili dati e report sul numero delle chiamate pervenute tramite il numero verde e dei problemi più ricorrenti segnalati dall'utenza.

ART. 25 PENALI

1. La violazione di qualunque disposizione contenuta nel Capitolato o il compimento da parte del Concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti di azioni e/o atti che abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o recare danno al luogo comportano l'applicazione di sanzioni adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione non esclusa la revoca della concessione
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare, tramite il Direttore dell'esecuzione, controlli a campione per verificare il corretto espletamento del servizio e il rispetto del presente Capitolato.
3. L'Amministrazione, verificata l'eventuale mancanza, carenza o effettuazione del servizio in maniera difforme dalle previsioni del presente Capitolato, fatte salve le ipotesi di inadempimento che possono comportare la risoluzione del contratto come previsto nel Disciplinare di gara, si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs 36/2023, di comminare le penali di seguito specificate in tabella e riferite alle attività/inadempimenti indicati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Mancato rispetto dei termini previsti per la consegna ed installazione dei distributori	€ 100 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni decorsi i quali l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto

Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature o dei necessari ripristini a scadenza del contratto	€ 50 per ogni giorno di ritardo
Mancata corresponsione del canone annuale e dei rimborsi spese entro i termini	€ 100 per ogni giorno di ritardo salvo il diritto di risolvere il contratto
Mancata consegna/aggiornamento nei tempi stabiliti dell'elenco dettagliato dei distributori installati e dei prodotti erogati con relativi prezzi	€ 50 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dei tempi di intervento massimo per le riparazioni dei distributori in caso di guasti	€ 100 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dei tempi d'intervento per il rifornimento/riassortimento dei prodotti esauriti	€ 100 per ogni giorno di ritardo
Mancata sostituzione del distributore entro il tempo massimo di 72 ore lavorative successive alla segnalazione, nel caso l'entità del guasto non consenta la riparazione	€ 50 per ogni giorno di ritardo e per ogni distributore non sostituito
Mancata trasmissione nei tempi stabiliti della relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi dell'art 28 comma 2 lett a) del Dlgs 81/2008	€ 50 per ogni giorno di ritardo
Mancata segnalazione con appositi avvisi e/o liste di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti e/o allergici	€ 100 a prodotto per la prima infrazione € 200 a prodotto per le infrazioni successive
Somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal paniere obbligatorio	€ 100 a prodotto per la prima infrazione € 200 a prodotto per le infrazioni successive
Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/contrattuali in tema di igiene e di conservazione degli alimenti, tale da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio	€ 100 a prodotto per la prima infrazione € 200 a prodotto per le infrazioni successive. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto.

Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione dei distributori secondo la periodicità prevista dal Capitolato	C 100 a distributore per la prima infrazione € 200 a distributore per le infrazioni successive. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto
Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti	€ 100 per ogni infrazione accertata
Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto
Mancata presentazione nei tempi stabiliti della reportistica semestrale sul numero di erogazioni/incassi	€ 20,00 per ogni giorno di ritardo

4. L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni sarà recuperata dall'Amministrazione incamerando la quota parte dell'importo della garanzia definitiva costituita dal Concessionario e non potrà superare complessivamente il 10% del valore economico massimo quinquennale
5. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario a mezzo di comunicazione scritta inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC). Entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il termine l'Amministrazione qualora non riceva giustificazioni oppure avendole ricevute non le ritenga valide, applicherà le penali previste o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune dandone comunicazione al Concessionario
6. L'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso ('concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate per cause di forza maggiore non imputabili al concessionario e/o nel caso che gli impedimenti fossero determinati da fattori tecnici collegati alla sede in cui sono ubicati i distributori/erogatori d'acqua.

ART. 26 CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Fatto salvo che i controlli igienico - sanitari e nutrizionali saranno esercitati nei modi previsti dalla normativa vigente dalle Unità Operative complesse dell'ASL competente per territorio "Igiene e Sanità Pubblica" (S.I.S.P.) e/o "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" (S.I.A.N.), l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, idonei controlli e verifiche di tipo igienico - sanitario, sia di tipo qualitativo che quantitativo, per verificare la corrispondenza dei servizi forniti dal Concessionario alle prescrizioni del presente Capitolato. In particolare, l'Amministrazione potrà disporre verifiche ed accertamenti in ordine ai seguenti aspetti ed elementi:

- a) decoro, pulizia ed igiene degli spazi concessi e dei distributori adibiti al servizio;
- b) espletamento del servizio in generale, con particolare riguardo alla correttezza, al comportamento e alla professionalità del personale addetto, nonché al rispetto delle tempistiche previste per i rifornimenti e gli interventi manutentivi dei distributori;
- c) validità delle licenze e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio;
- d) corrispondenza dei prodotti somministrati e delle relative grammature rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto offerto in sede di gara;
- e) residui prodotti fitosanitari, micotossine e modificazioni genetiche sui prodotti di origine vegetale;
- f) residui di sostanze farmacologiche superiori ai limiti di legge sui prodotti di origine animale;
- g) conservazione dei generi alimentari utilizzati ed immagazzinati (modalità di deposito, temperature di conservazione delle materie prime, termine minimo di conservazione e data di scadenza dei prodotti, ecc.);
- h) regolare gestione del servizio di differenziazione/smaltimento dei rifiuti;
- i) regolare svolgimento dei servizi di pulizia e sanificazione degli spazi concessi, dei distributori automatici, come indicato all'art. 25 del presente capitolato tecnico;
- j) regolare sostituzione e pulizia dei filtri degli erogatori di acqua come indicato all'art. 25 del presente capitolato tecnico;
- k) qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia degli spazi e dei distributori automatici;
- l) compatibilità ambientale dei prodotti "usa e getta" impiegati (bicchieri, barrette/cucchiaino, ecc. compostabili);

ART. 27 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le attività di valutazione interne sulla qualità e sull'organizzazione del servizio e gli opportuni controlli volti a verificare l'osservanza delle disposizioni contrattuali da parte del Concessionario, saranno svolte, anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza, dal DEC.
2. Durante la fase di gestione, l'Amministrazione potrà procedere a verifiche periodiche sulla qualità e la rispondenza dei prodotti e dei prezzi offerti dal Concessionario ai requisiti del presente capitolato e all'offerta economica presentata.
3. L'Amministrazione avrà, inoltre, facoltà di procedere in ogni tempo a ispezioni, verifiche tecniche ed igieniche, sia con riguardo ai prodotti somministrati che alla cura e alle pulizie degli spazi e dei distributori automatici.
4. I controlli saranno effettuati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dall'Amministrazione.
5. Il Concessionario sarà obbligato a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni e i documenti ritenuti utili a perseguire le finalità di cui al presente articolo e a conformarsi alle richieste e prescrizioni da questi impartite, finalizzate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato tecnico.
6. Il Concessionario si obbliga ad informare l'Amministrazione sull'esito di eventuali controlli effettuati direttamente da organi esterni e a fornire qualunque informazione su eventuali problemi riscontrati in materia di igiene e sicurezza alimentare.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi resi.
8. Le risultanze delle ispezioni da parte dell'Amministrazione e i riscontri di gradimento dell'utenza serviranno anche a formulare raccomandazioni volte a migliorare il servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive.

ART. 28 RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO - REPORTISTICA

1. Il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione, su base annuale, entro 90 giorni solari successivi a ciascun anno di riferimento, ovvero su richiesta dell'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali previste nel disciplinare di gara, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto, suddivise per sede;
 - b) numero di erogazioni totali nell'anno suddivise per punti di ristoro;
 - c) incasso annuale per tipologia di prodotto, suddiviso per sede;
 - d) incasso totale annuale suddiviso per sede.

2. AI riguardo, si rappresenta che i distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/06/2016.

ART 29 RIEPILOGO DATE

1. Comunicazione all' Amministrazione entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto del Referente del contratto.
2. Attivazione entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto del numero verde dedicato all'utenza.
3. Installazione dei distributori entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.
4. Disinstallazione dei distributori entro e non oltre 20 giorni (venti) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza della concessione.
5. Consegna al RUP entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle operazioni di installazione dei distributori la seguente documentazione:
 - a. elenco dei prodotti erogati, identificati con la propria marca commerciale e formato, con i prezzi all'utenza (cd. Listino ufficiale), distinto fra pagamento per contanti e pagamento in modalità elettronica, suddiviso tra le diverse tipologie (bevande calde, snacks, bevande fredde, alimenti freschi);
 - b. schede merceologiche di tutti i prodotti forniti, dettagliate degli ingredienti e di tutte le indicazioni obbligatorie per legge, inclusi i prodotti senza glutine;
 - c. appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti.
6. Consegna al Rup entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla conclusione della installazione dei distributori:
 - a. della documentazione di conformità alla normativa CE dei modelli di distributore, le eventuali documentazioni relative al DM. N. 37 del 22/01/2008 (ex legge 46/90) per gli impianti realizzati e al D.L. vo n. 17 del 27/1/2010 (c.d. Direttiva Macchine) per i distributori e gli erogatori dell'acqua installati;
 - b. l'attestazione di regolare installazione di tutti i distributori ed erogatori di acqua;
 - c. copia del Manuale di istruzioni per l'uso dei distributori (in italiano), per ogni tipo e modello installato;

- d. copia del manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione del modello di erogatore di acqua installato (in italiano);
- e. elenco dettagliato di tutti i distributori ed erogatori installati, distinti per sito e tipologia, in cui deve essere riportato il numero di matricola ed eventuali altre codifiche di riconoscimento. Detto elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di eventuali modifiche del parco macchine distributrici od erogatori installati per i casi previsti dal presente capitolato.

Pistoia, 22 marzo 2024

Il Presidente del Tribunale
Maurizio Barbarisi